

**CONTRATTO TRA LA CITTÀ E LA SOCIETÀ FARMACIE COMUNALI TORINO SPA.
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DELLE FARMACIE
COMUNALI**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,

tra

la Città di Torino (di seguito denominato Città), con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città, 1., codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor, nato a il, domiciliato per la carica in, presso, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data prot. n. e ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 19 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 19, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del, quale deliberazione, omissi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli e a farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere "...", "...", e "...",

e Farmacie Comunali Torino.. Società per Azioni - (nel seguito denominata Società), con sede in Torino , Corso Peschiera 193 iscritta nel Registro delle Imprese di Torino . al n° (REA n.), codice fiscale....., in questo atto rappresentata dal dott....., natoil, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore delegato e/o Direttore generale della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, verbale n.

premesso che:

1. la Società AFC Torino S.p.A., partecipata al 100% dalla Città , con sede in corso Peschiera n. 193, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2000 del 23 maggio 2000, mecc. n. 2000 03330/064 a seguito della trasformazione da Azienda speciale in S.p.A., risultava composta dal ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi cimiteriali e dal ramo d'azienda di gestione del servizio inerente le farmacie comunali, quest'ultimo operativo dal 1 gennaio 1996.
2. con deliberazione n..... del il Consiglio Comunale approvava il progetto di scissione del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi cimiteriali dal ramo di gestione del servizio inerente le farmacie comunali;
3. la AFC Torino S.p.A., risultava affidataria del servizio pubblico avente ad oggetto la gestione delle Farmacie comunali in forza di Convenzione con la Città, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 in data 10 luglio 2000, mecc.n. 200005610/064, stipulata in data 29.12.2000, per la durata di 99 anni, con decorrenza dal 24/07/2000;
4. la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., costituita, a seguito dell'approvazione del sopra indicato progetto di scissione, con atto del notaio in data /2008, repertorio n....., essendole attribuito il patrimonio costituito dalle farmacie Comunali e subentrando quindi in tutti i diritti, ragioni, obblighi impegni ad esso relativi, risulta essere titolare dell'erogazione del pubblico servizio locale inerente la gestione delle Farmacie comunali, detiene capitale misto pubblico privato, ed è partecipata dalla Città nella misura minima del 51%, e per la restante misura del 49% è partecipata dal socio privato di minoranza.....scelto con gara a procedura aperta in esecuzione dell'art. 113, comma 5, lett. b), espletata in data.....;
5. con la stipula del presente contratto di servizio, cessano gli effetti della precedente Convenzione del 29-12-2000.
6. a far data dal, data di decorrenza del presente contratto di servizio, le parti provvederanno a consultare le Associazioni dei consumatori, secondo le prescrizioni dell'art. 2, comma 461, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (L. finanziaria anno 2008), le cui risultanze costituiranno oggetto di apposito verbale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Premesse

1.1) Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Oggetto

2.1) La Città, titolare del servizio pubblico locale inerente la gestione delle Farmacie Comunali, affida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lett. b), nonché dell'art. 23 bis comma del D. L. 112/2008, il servizio di gestione delle farmacie comunali alla società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", da esplicitare anche mediante l'uso delle licenze di proprietà comunale relative alle Farmacie elencate nell'All. 2.1 bis al presente Contratto, di cui la Città detiene la titolarità.

2.2) Il servizio, in conformità allo statuto, e all'oggetto sociale precisato all'art 3 del medesimo, qui interamente richiamato, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, comprende, in particolare:

- l'assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i. , nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore;
- la vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni per il settore alimenti semprechè l'attività farmaceutica resti attività prevalente;
- la produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;- la provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrare o partecipate da detto;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- la fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
- la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle ASL.;
- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica agli enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

Art. 3 - Durata

3.1) Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione sino al 23 luglio 2099 fatto salvo l'anticipato scioglimento della Società. Farmacie Comunali Torino S.p.A..

3.2) Allo scadere del termine sopra indicato la gestione delle Farmacie Comunali potrà essere svolta dalla città od affidata ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti della Società. Farmacie Comunali Torino S.p.A..

Art. 4 – Rinnovo

4.1) Il presente contratto non potrà essere oggetto di rinnovo.

Art. 5 - Proprietà dei beni strumentali all'esercizio del servizio.

5.1) Gli immobili sedi delle Farmacie comunali sono quelli indicati all'allegato 1.1 al presente contratto di servizio, allegato da cui si evince la proprietà degli immobili medesimi rispettivamente di proprietà di terzi, di proprietà del comune e di proprietà della società. Nel caso in cui gli immobili sedi delle farmacie sono di proprietà di terzi e del Comune per la disciplina degli stessi si invia ai contratti di locazione stipulati.

5.2) Eventuali modificazioni e/o cambiamenti di sede e della proprietà degli immobili saranno oggetto di comunicazione da parte della Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. al Comune di Torino.

Art. 6 - Obblighi del gestore

6.1) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. nel rispetto delle finalità e disposizioni statutarie, garantisce l'esecuzione del servizio, con un livello di qualità adeguato alle esigenze pubbliche.

6.2) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si obbliga ad esercitare il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.

6.3) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia. In particolare si obbliga a mantenere i punti vendita attuali, con la possibilità di incrementarli, previo assenso del Comune, nei limiti della normativa vigente, e a migliorare, ove possibile, gli standard di apertura oraria.

6.4) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) uniformare lo svolgimento del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dell'art. 11 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e più precisamente ai seguenti principi fondamentali:

- eguaglianza dei diritti dell'utente,
- imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti;
- economicità, continuità e regolarità del servizio;
- partecipazione del cittadino;

2) emanare la Carta della Qualità dei Servizi ai sensi art. 2, comma 461 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

3) promuovere l'uso corretto del farmaco, anche attraverso la consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia su propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini;

4) indicare agli utenti, per quanto riguarda i farmaci da consiglio, i medicinali più utili per il loro disturbo e più economici, anche in relazione all'utilizzo dei rimedi naturali ed alternativi;

5) promuovere, organizzare e attuare all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale; attuare iniziative di informazione permanente relativamente a particolari patologie, nello specifico presso scuole, centri sociali, quartieri ed altri;

6) mantenere i punti vendita attuali, con la possibilità di incrementarli, nei limiti della normativa vigente;

7) mantenere e/o migliorare gli attuali standard di apertura oraria delle Farmacie, in relazione delle esigenze richieste dalla collettività, nel rispetto della normativa vigente;

8) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di specifiche categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare;

9) realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti da banco, coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione, garantendo il miglior rapporto qualità- prezzo;

10) realizzare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali un sistema di prenotazione dei servizi sanitari, fornito dalle farmacie comunali;

11) attivare politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del Servizio.

6.5) la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna a fornire almeno i seguenti ulteriori servizi a carattere sociale:

- svolgimento di attività di prevenzione ed educazione sanitaria concordati con il Comune senza oneri per l'utenza;

- individuazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici da vendere in determinati periodi dell'anno a prezzi di particolare favore per l'utenza;
- periodica organizzazione di campagne di sensibilizzazione alla solidarietà quali il "banco farmaceutico".

6.6) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. informa gli utenti in modo chiaro sulle condizioni economiche del Servizio anche attraverso opuscoli e campagne informative.

6.7) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna a curare la formazione professionale e l'aggiornamento scientifico dei dipendenti.

6.8) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli già descritti nella Carta dei Servizi, in ragione dell'evoluzione dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della collettività, con particolare riferimento alle fasce più deboli della stessa, fermo restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte della Società Farmacie Comunali Torino S.p.A..

6.9) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna a connotare i punti vendita come centri di servizi parte integrante del sistema sanitario nazionale (prenotazioni, informazioni socio-sanitarie, test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche del farmaco ecc.), anche attraverso un adeguamento dimensionale delle singole farmacie.

6.10) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna ad assicurare, in ogni farmacia, un servizio di pronto intervento per piccole medicazioni, nonché un servizio di Pronto Soccorso mediante l'uso di defibrillatori semiautomatici, come da protocollo di accordo con il 118, e a garantire al cittadino, in caso di emergenza, le informazioni ed il supporto necessari per superare situazioni di pericolo anche attraverso il collegamento con le strutture sanitarie deputate all'urgenza.

6.11) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna, nei limiti delle proprie

prerogative, alla graduale ristrutturazione interna delle esistenti ed eventuali future sedi farmaceutiche, secondo le esigenze.

6.12) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il DLgs.vo 626/94 e s.m.i., ed igiene del lavoro.

6.13) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comune, l'utenza ed i terzi in generale, per eventuali danni conseguenti all'erogazione dei servizi, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile all'Azienda, fatti salvi i casi di forza maggiore o imprevedibili, mantenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate ai sensi del presente contratto, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso terzi. A tal fine la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. dovrà stipulare adeguata assicurazione contro il rischio della Responsabilità Civile verso terzi.

6.14) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. opera con la più ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati.

Art. 7 - Obblighi del Comune

7.1) La Città garantisce l'uso delle licenze relative al servizio Farmacie Comunali.

7.2) La Città garantisce il controllo in merito all'adozione della carta della qualità dei servizi, nonché in merito alla sua conformità al disposto della art. 2, comma 461 della L. n. 244/2007.

7.3) La Città svolge, sotto la propria diretta responsabilità, un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori

Art. 8 – Corrispettivo

8.1) Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, la Città di Torino affida alla Società la gestione delle farmacie Comunali e dunque l'uso delle autorizzazioni all'esercizio di tutte le Farmacie Comunali indicate, autorizzazioni di cui la Città resta Titolare.

8.2) Il corrispettivo per l'affidamento di cui al punto 8.1, già determinato dalle parti in lire 80.000.000.000 (ottantamiliardi), pari a €41.316.551,93 più Iva, è stato confermato da un esperto designato dal Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 2343 bis del codice civile.

8.3) Il corrispettivo come sopra convenuto è stato pagato a tutto il 31.12.2008 per €27.491.038 e sarà corrisposto dalla Società per la parte restante di €13.825.513,62 alla Città di Torino, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2010, in quote annuali determinate in base alla durata della presente convenzione, tenendo conto di un tasso annuo di interesse determinato sulla base degli indici semestrali previsti dalla Cassa Depositi e Prestiti, più lo spread fissato per finanziamenti con durata trentennale.

8.4) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. potrà in ogni momento estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito residuo e/o rinegoziarne le modalità di estinzione

Art. 9 -Carta della Qualità dei Servizi

9.1) La società Farmacie Comunali Torino S.p.A., entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'art. 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'art. 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

9.2) La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dalla società S.p.A., le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché

le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

9.3) Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:

- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

9.4) Il finanziamento posto a carico della Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. per le attività sopra menzionate verrà disciplinato in sede di apposito successivo regolamento

9.5) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

9.6) La società Farmacie Comunali Torino S.p.A. è tenuta al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

Art. 10 - Continuità del servizio

10.1) L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

10.2) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

10.3) Restano a carico della società i costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

10.4) Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, la società deve dare immediata comunicazione alla Città, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Alla Città è data facoltà di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti di cui la società si impegna a tenere conto.

10.5) L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dalla Città.

10.6) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. deve garantire la continuità del servizio coerentemente con i bisogni della cittadinanza, anche in caso di sospensione dell'assistenza diretta da parte di altri soggetti gestori, salvi i casi previsti dai contratti collettivi di lavoro in materia di diritti sindacali.

Art. 11- Divieto di subaffidamento

11.1) L'affidamento e l'erogazione del servizio, oggetto del presente contratto, e la gestione dei beni ad esso connessi non possono essere ceduti, né trasferiti, né subaffidati a terzi.

Art. 12 - Relazione Tecnico – finanziaria

12.1) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. deve presentare entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico –

finanziaria, allegata al consuntivo e precedentemente concordata, che dovrà contenere una parte economica, che riassume tutti i costi affrontati dalla Società per lo svolgimento del servizio.

Art. 13 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio

13.1) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio.

Art. 14 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

14.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società S.p.A. o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.

14.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

14.3) Qualora la revisione delle clausole contrattuali determinino effetti diretti sui lavoratori dovranno essere discusse preventivamente con le rappresentanze degli stessi.

Art. 15 - Modalità revisione del contratto

15.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società Farmacie Comunali Torino S.p.A. o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.

15.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

15.3) Qualora la revisione delle clausole contrattuali determinino effetti diretti sui lavoratori dovranno essere discusse preventivamente con le rappresentanze degli stessi.

Art. 16 - Obbligo di applicazione dei ccnl nazionali

16.1) Nei confronti dei propri dipendenti la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che

disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto. In particolare, nell'espletamento del Servizio, la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. dovrà applicare, nei rapporti con il proprio personale dipendente, il CCNL del settore. All'attuale personale dipendente non potrà essere applicato un trattamento economico peggiorativo rispetto a quello ora in essere. Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto al contratto di settore attuale potranno essere riassorbiti dai successivi adeguamenti contrattuali.

Art. 17 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro

17.1) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

Art. 18 - Controllo e vigilanza

18.1) Al fine di garantire il controllo da parte della Città, la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

18.2) Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una commissione tecnica composta da rappresentanti della Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. e del Comune di Torino con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e con la partecipazione dell'Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino.

18.3) La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

18.4) La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel

contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia al Comune, sia al gestore dei servizi, sia alle Associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

18.5) È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra il Comune, la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., le Associazioni dei consumatori e l'Agencia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

18.6) Le attività di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono finanziate con un prelievo a carico della società Farmacie Comunali Torino S.p.A. così come richiamato al precedente art. 9.4)

18.7) Considerato il ruolo dell'Agencia per i servizi pubblici locali quale strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali di competenza, l'Agencia può accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni necessari all'Agencia per svolgere i suoi compiti di indirizzo e di controllo, ivi comprese le eventuali informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte dell'azienda, nei limiti della tutela di informazioni riservate della società.

Art. 19 – Penali

19.1) Salvo i casi di mancata prestazione dipendenti da causa di forza maggiore o i casi che rientrino nella previsione di cui all'art. 10.6), si provvede all'applicazione delle penali nei seguenti casi di mancata prestazione:

mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi di cui al precedente art. 9;

mancata apertura nella giornata;

inosservanza dell'orario di servizio;

mancata consegna farmaci entro 48 ore, con l'esclusione dal conteggio del fine settimana o dei festivi consecutivi.

La Città provvederà ad applicare le seguenti penali:

- per la mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi di cui al precedente art. 9: euro 5.000,00;
- in caso di perdurante mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi di cui al precedente art. 9 oltre il termine ivi previsto si applica l'ulteriore penale pari a euro 1.000,00 per ogni mese di ritardo;
- mancato aggiornamento della Carta della qualità dei Servizi di cui al precedente art. 9 nei termini decisi in sede di sessione annuale di cui all'art. 18.5): euro 1.000,00;
- per la mancata apertura nella giornata: euro 500,00;
- inosservanza dell'orario di servizio: euro 200,00;
- per la mancata consegna farmaci entro 48 ore, con l'esclusione dal conteggio del fine settimana o dei festivi consecutivi: euro 500,00;
- per la mancata prenotazione delle visite nelle farmacie abilitate: euro 200,00.

19.2) L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.

19.3) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.

19.4) Il giorno 30 di ogni mese da novembre ad aprile le parti, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzione addotte dalla società al fine di pervenire all'applicazione delle penali del caso nella misura sopra stabilita. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.

19.5) Per il risarcimento agli utenti é prevista una somma da definire in sede di emanazione della Carta della Qualità dei Servizi.

Art. 20 - Revoca del servizio

20.1) L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte della Città, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

20.2) L'affidamento del servizio è revocato in caso di risoluzione del contratto.

Art. 21 – Risoluzione del contratto

21.1) Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 20, il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

21.2) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

21.3) La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 21.2).

21.4) Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 21.2), la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché la parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 22 - Applicazione delle norme del codice civile per quanto non espressamente previsto

22.1) Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.

Art. 23 – Controversie

23.1) Ogni controversia nascente dal presente contratto potrà, previo accordo tra le parti, essere sottoposta a procedura di conciliazione innanzi alla Camera Arbitrale del Piemonte.

23.2) In caso di mancata conciliazione le controversie saranno devolute al Foro di Torino.

Art. 24 - Spese contrattuali e di registrazione

24.1) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della società S.p.A..